

# Massima numero 107 del 09 giugno 2021

**Istanza di parere singola per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Istituto Autonomo Case Popolari di Messina – Completamento di n. 3 palazzine comprendenti n. 30 alloggi in Messina Località Bordonaro – S. Giovannello di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - S.A.: Istituto Autonomo Case Popolari di Messina**

**PREC 107/2021/L**

**Riferimenti normativi:** Articolo 36, comma 9-bis, d.lgs. n. 50/2016; Articolo 97, comma 2 e 2-bis, d.lgs. n. 50/2016; Articolo 4, l.r. Sicilia n.13/2019;

**Parole chiave:** Calcolo soglia anomalia - Illegittimità costituzionale

Legge regionale - Illegittimità costituzionale – Rapporti esauriti – Retroattività degli effetti della pronuncia – Clausola illegittima - Calcolo della soglia di anomalia – Annullamento – Ripetizione fase della procedura

La pronuncia di illegittimità costituzionale produce effetti nei confronti del bando di gara determinando l'illegittimità delle clausole applicative della legge regionale dichiarata incostituzionale, quando queste sono ancora impugnabili tramite impugnativa congiunta dell'aggiudicazione e del bando, in quanto atto generale presupposto. L'annullamento della clausola del bando che disciplina il calcolo della soglia di anomalia e dei successivi atti applicativi comporta la ripetizione delle operazioni di gara dalla fase di determinazione della soglia di anomalia.